

Opere cinematografiche

Opere cinematografiche (nozione)

La nozione di opere cinematografiche è estesa non solo ai film, ma anche ai telefilm, ai documentari ed ai video in genere.

Sono considerati **coautori** (art. 44 L.A.), dell'opera cinematografica:

1. l'autore del soggetto;
2. lo sceneggiatore;
3. il compositore della colonna musicale;
4. il regista

ma il diritto patrimoniale è attribuito al produttore (art. 45 L.A.), il quale ha lo "*sfruttamento cinematografico*" dell'opera prodotta¹.

Il **produttore** non può (salvo patto contrario), eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta, senza il consenso dei coautori.

Gli **autori della musica** e delle composizioni musicali hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano l'opera un compenso separato per la proiezione (in misura percentuale al prezzo del biglietto).

Gli autori del **soggetto**, della **sceneggiatura** e il **direttore**, se non vengono retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera hanno diritto, salvo patto contrario, quando gli incassi hanno raggiunto una certa cifra da stabilirsi con il produttore, a ricevere un ulteriore compenso le cui forme ed entità saranno stabilite con accordi da concludersi con le categorie interessate (art. 46 L.A.). Ad essi inoltre spetta un equo compenso a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere a mezzo della comunicazione al pubblico via **etere, cavo e satellite** (art. 46 – bis). La misura dell'equo compenso può essere determinata dalle parti o da una commissione arbitrale oppure può essere contenuta in accordi economici collettivi.

¹ Questa dizione, rimasta invariata dall'entrata in vigore della L.A. conferisce al produttore il diritto di utilizzare il film in quella che all'epoca era l'unica forma possibile di utilizzazione: la proiezione cinematografica. Si conferiva così al produttore una sorta di monopolio legale sui diritti di utilizzazione. Oggi l'invenzione di nuovi mezzi di diffusione nel pubblico ha ampliato le possibilità di sfruttamento delle opere cinematografiche, ma a tale ampliamento **non è corrisposta una nuova ed aggiornata disciplina** sul trasferimento *ex lege* al produttore del diritto di utilizzare il film in tali nuove forme.

Tuttavia la giurisprudenza più recente ritiene che la dizione "*sfruttamento cinematografico*" di cui all'art. 46 L.A. deve essere «intesa **ogni possibile utilizzazione economica dell'opera filmica** in quanto tale, ovvero del film adoperato quale prodotto di spettacolo che adotta la tecnica della immagine in movimento capace di realizzare una realtà virtuale, appunto, in movimento, osservando che tale interpretazione risulta anche conforme a quanto previsto nella convenzione di Berna, che all'art. 14 bis, lett. b, stabilisce che in quei paesi, come l'Italia, nei quali i titolari del diritto allo sfruttamento dell'opera sono anche i coautori, essi non possono opporsi alla messa in circolazione dell'opera anche attraverso mezzi diversi quali la circolazione per filo o per radio» (T. Milano, 11 aprile 2011, in *Juris Data* Giuffrè).

Con la cessione della sceneggiatura l'art. 47 L.A. prevede che l'autore **dovrà consentire tutte le modifiche** che saranno necessarie. Gli accordi con lo sceneggiatore dovranno inoltre prevedere anche il diritto di utilizzazione del film in tutte le altre forme di sfruttamento commerciale e non. Quali ad esempio, il diritto di pubblicare l'opera, di fissarla su supporto (in tutto o in parte, intese queste sia come sequenze che come singole parti di immagini e suoni); il diritto di diffonderlo attraverso la televisione, via etere, satellite e caso (sia in chiaro che *pay per view* o *on demand*, etc.); il diritto di diffondere l'opera attraverso *internet*, **intranet** e sistemi similari; nonché il diritto di farne delle traduzioni .

La cessione del **diritto di sfruttamento del soggetto** e della sceneggiatura implica il diritto del produttore di adattarlo alle esigenze cinematografiche, ma **non comprende** l'acquisto del diritto da parte del produttore di effettuare delle elaborazioni mediante, ad esempio, la realizzazione di ulteriori opere cinematografiche, qualora tale diritto di elaborazione ed il relativo diritto di sfruttamento **non sia stato espressamente trasferito** o l'autore non vi abbia consentito, sia pure implicitamente.

Una volta acquistati i diritti di sfruttamento delle parti letterarie o musicali **l'art. 50** impone al produttore di **portare a compimento** l'opera **entro tre anni** dal giorno dell'avvenuta cessione e di **far proiettare l'opera compiuta entro tre anni** dal compimento.

Scaduto il termine triennale gli autori della parti letterarie riacquistano il loro diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera senza che il produttore possa vantare il residuo diritto di utilizzazione economica. Alla scadenza il termine può **essere prorogato** per altri tre anni (**non** può però essere preventivamente rinunziato).

Ai sensi **dell'art. 84 L.A.** i diritti connessi spettanti agli artisti ed agli interpreti ed esecutori (diritto di fissazione, di riproduzione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, di distribuzione e di autorizzare il noleggio) si presumono ceduti contestualmente alla stipula del contratto. Gli artisti che hanno sostenuto una parte di notevole importanza artistica, hanno diritto ad un equo compenso per ogni distinta utilizzazione economica. Equo compenso posto a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento economico.

La **durata dei diritti** sull'opera cinematografica nel suo insieme è di **70 anni** decorrenti dalla morte dell'ultima delle persone sopravvissute tra le seguenti: *«il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata»* (**art. 32 L.A.**). Contemporaneamente sono tutelati i diritti degli autori dei **singoli** contributi creativi sulle proprie opere fino a 70 anni dalla morte dell'autore.

I diritti del **produttore** cinematografico² si esauriscono trascorsi **50 anni** dalla prima proiezione (art. **78-ter**, comma 2, L.A). Se l'opera è pubblicata o comunicata al pubblico in questo arco di tempo, i diritti del produttore si esauriscono trascorsi 50 anni dalla pubblicazione.

Per quanto riguarda l'applicabilità, per le opere cinematografiche aventi ad oggetto personaggi dei **cartoni animati**, **oltre** che della tutela dei diritti di sfruttamento fissata dall'art. 32 della legge per la complessiva opera filmica (70 anni), **anche** di quella stabilita, dall'art. **25** (70 anni), per i disegni con cui detta opera sia stata realizzata,

² Art. 78 ter, comma 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive e di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.